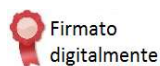


Pubblicato il 12/04/2025

N. ~~02140~~ 2025 REG.PROV.CAU.
N. 04410/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4410 del 2025, proposto da
Conitp - Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Aldo
Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni
e Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti

Usi- Cit Unione Sindacale Italiana Segreteria Nazionale, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e concessione di decreto reso inaudita altera

parte,

1. del provvedimento ARAN Direzione Contrattazione (nota 25 marzo 2025, prot. 5567), successivamente ribadita con ulteriore nota del 26 marzo 2025 (prot. 5696, 5700-1) con cui è stata disposta l'esclusione del sindacato CONITP dalle liste elettorali per le elezioni RSU del 14-16 aprile 2025;
2. della comunicazione ARAN del 24 marzo 2025 inviata in riscontro alla richiesta di chiarimenti del CONITP del 24 marzo 2025 (prot. Entrata A.Ra.N. n. 5387) – e correlato Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U. del personale dei comparti delle P.A. – nella parte in cui afferma che "... i soggetti sindacali interessati alla presentazione delle liste RSU nella tornata elettorale generale" devono comunicare l'adesione entro l'11 marzo 2025;
3. dell'elenco pubblicato dall'ARAN sul proprio sito internet contenente le organizzazioni sindacali ammesse alle elezioni RSU 2025 nel comparto Istruzione e Ricerca, nella parte in cui non comprende il CONITP;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, anteriore o successivo, e considerato lesivo della posizione giuridica dell'organizzazione sindacale ricorrente.

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del CONITP di partecipare alle elezioni RSU del 14-16 aprile 2025, in virtù:

- a) dell'adesione già manifestata all'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 con dichiarazione del 2 dicembre 2014;
 - b) della comunicazione ARAN del 28 gennaio 2025 che conferma il pre inserimento della denominazione CONITP nell'applicativo per le elezioni RSU 2025;
 - c) della rappresentatività accertata nel comparto Istruzione e Ricerca;
- con condanna

dell'ARAN all'adozione dei provvedimenti necessari per garantire, in via cautelare

e nel merito, l'ammissione del CONITP alle liste elettorali per le elezioni RSU del 14-16 aprile 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pa e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato preliminarmente che l'atto di notifica a mezzo posta al soggetto controinteressato, dapprima nello stato "in consegna", solo in ultimo risulta nello stato "in restituzione al mittente";

Ritenuto necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso al controinteressato presso indirizzo fisico corretto a mezzo posta o con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53/1994 e ss.mm.ii.;

Considerato al riguardo che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 9 luglio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. ("Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, [se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante], fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza"), limitatamente alle parole "*se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante*", approdando ad espungere tale inciso dalla disposizione in commento; alla luce del suddetto intervento della Consulta, il Giudice Amministrativo è oggi sempre tenuto, anche ove la causa di nullità della notifica del ricorso sia imputabile alla parte ricorrente, a concedere alla stessa un termine perentorio per il rinnovo della notifica ritenuta nulla (in tal modo mettendola nelle condizioni di evitare il prodursi della relativa decadenza);

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare, nel caso di specie, alla parte ricorrente, ex

art. 44, comma 4, c.p.a.:

- il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrenti dalla comunicazione del presente decreto a cura della Segreteria, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al soggetto controinteressato presso indirizzo fisico corretto a mezzo posta o con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della l. n. 53/1994 e ss.mm.ii.;
- il termine parimenti perentorio di ulteriori 5 (cinque) giorni, decorrenti dal perfezionamento della notifica, per depositare nel fascicolo di causa la prova dell'avvenuta rinnovazione della notifica;

Ravvisata quella *“estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”* idonea a sorreggere la concessione delle misure cautelari provvisorie di cui all'art. 56 c.p.a., tenuto conto che le elezioni RSU sono state calendarizzate per i giorni 14-16 aprile 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere le elezioni RSU sino alla decisione che sarà assunta in sede collegiale nella camera di consiglio del 6 maggio 2025;

P.Q.M.

- DISPONE la rinnovazione della notifica del ricorso al soggetto controinteressato;
- ACCOGLIE nei modi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;
- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 maggio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO